CAMERA DEI DEPUTATI N. 3450

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GNAGA, BAMPO, FONTAN, RODEGHIERO, STEFANI, VASCON

Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria

Presentata il 19 marzo 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In questo periodo confuso e contraddittorio è necessario soprattutto cercare di capire e, conseguentemente, riuscire ad essere propositivi e, se possibile, lungimiranti. Sul progetto di riforma presentato dal Governo emerge la preoccupazione che, contrariamente alle intenzioni, si finisca non per correggere ma per ratificare e accentuare le carenze di spazi di vera qualificazione intellettuale e culturale che insidiano il nostro sistema scolastico. È del tutto necessario dare finalmente attuazione concreta a quanti, pur operando da tempo nella scuola, non riescono a sostenere esami o corsi abilitanti, i quali, non effettuati dal 1991, fanno scaturire il legittimo sospetto di una violazione dell'articolo 33 della Costituzione. In una grande società, nella quale gli individui sono liberi di usare la propria conoscenza per i propri scopi, il benessere generale a cui dovrebbe tendere il Governo non può essere la somma delle soddisfazioni dei diversi individui, semplicemente perché né queste né le circostanze che le determinano possono essere conosciute dal Governo o da chiunque altro. Persino nelle moderne società assistenziali la grande maggioranza dei bisogni quotidiani più importanti delle masse viene soddisfatta secondo un processo di cui il Governo non conosce e non può conoscere i particolari. Il bene pubblico più importante richiesto a uno Stato non è quindi il soddisfacimento diretto dei bisogni particolari, ma l'assicurare le condizioni nelle quali individui e piccoli gruppi trovino le occasioni favorevoli per soddisfare reciprocamente i propri bisogni.

Anche all'interno di un discorso più globale, quale è il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996 (regolamento concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria), pur riconoscendo come condivisibile l'azione intrapresa avente lo scopo del raggiungimento di una maggiore professionalità dei docenti in un'ottica di miglioramento degli *standard* d'offerta educativo-formativa, si ravvisa nei confronti dei laureati dal 1991 in poi ed inseriti anche saltuariamente nel mondo della scuola una azione legislativa penalizzante e contraddittoria. In altre parole è il principio della concorrenza ciò che garantisce, sia nel campo economico, che nel campo scientifico, superiori livelli di razionalità, nonché la possibilità di mettere in moto la macchina del progresso attraverso il perfezionamento continuo delle soluzioni ideate.

La presente proposta di legge si compone di un solo articolo con cinque commi.

Il comma 1 riguarda l'attuale situazione in cui versano i laureati dal 1991 in poi interessati all'insegnamento i quali sono accomunati da una forte incertezza e precarietà dovuta ai più svariati, già noti motivi: calo demografico e recessione economica. La difficile congiuntura ha inevitabilmente colpito anche quei settori complementari di corsi mirati all'abilitazione e dei concorsi in genere che, a pieno diritto, rientrano nell'articolo 33 della Costituzione e verso il cui rispetto il Governo è latitante. Questa iniziativa, nata sulla scommessa di fare una proposta nuova sia nel linguaggio che nei modi di azione rispetto a quanto gli addetti del settore hanno fino ad oggi operato non va annoverata tra le solite iniziative destinate ad essere copia di qualcosa che già esiste e quindi destinata o a frazionare il già frammentato fronte della scuola o ad evaporare come una bolla di sapone. Che sia necessario essere all'erta e monitorare tutte le situazioni che interessano o interesseranno il nostro settore è inequivocabile. Esempi non molto lontani ed anche recenti indicano che spesso esponenti politici di rilievo di partiti che in teoria dicono di essere favorevoli a soluzioni legislative tendenti a rimuovere ostacoli ed ingiustizie nei confronti del neo-corpo insegnante e dei giovani laureati, di fatto, nei dibattiti parlamentari sia in Aula che in Commissione, o in dibattiti congressuali, esprimono idee e proposte a dir poco contraddittorie, ma sicuramente dilazionatorie, se non contrarie verso soluzioni favorevoli. Dal 1991 tale categoria ha passato il tempo dell'attesa che maturassero i tempi politici, il tempo della speranza (quando sono stati presentati progetti di legge), il tempo dell'illusione (con la presentazione di una posizione sindacale unitaria a favore del precariato), il tempo dello sconforto (con il blocco dei concorsi); ora, sono convinto, è arrivato il tempo della mobilitazione di comitati spontanei che rappresentano un elettorato maturo capace di scegliere le persone che possano meglio garantirle perché non hanno più bisogno di sentire parole, (ne hanno sentite tante), ma sono arrivate ormai alla necessità derivante dalla urgenza dei fatti. L'analisi di questa situazione fa emergere i problemi di sempre e le due inevitabili reazioni: rassegnazione all'ineluttabilità di una non soluzione e la ricerca dei precari di sopravvivere, anche trasferendosi in altre province, finché sarà possibile, nella speranza di poter resistere un giorno più degli altri e, diciamolo pure, sperando che la « purificazione » del mercato, con la conseguente riduzione degli operatori, permetta l'acquisizione di quote di utenza altrimenti insperate e quindi di conquistare la desiderata sopravvivenza. Quello che invece si propone il presente progetto di legge è la determinazione nella ricerca di soluzioni che legittimino sia l'aspettativa di poter insegnare nella propria provincia che la posizione dei fornitori di un servizio pubblico tra i più importanti perché, senza demagogie, forma ed istruisce le nuove generazioni e prepara i futuri quadri dirigenti della nostra società.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di garantire un tempestivo svolgimento dei procedimenti relativi al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria agli insegnanti precari che non ne sono in possesso, sono istituiti corsi abilitanti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 della Costituzione e secondo quanto stabilito dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, e sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi stessi.

2. Per la formazione del personale della scuola secondaria sono istituiti a decorrere dal 1° ottobre 1997 corsi di specializzazione riservati, di durata non superiore ad un anno e ai soli fini abilitanti, in conformità con le nuove disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione così articolati: 100 ore di insegnamento relativo alle scienze psico-pedagogiche e 100 ore di insegnamento relativo alla legislazione della scuola, di norma comuni a tutti gli aspiranti; 100 ore pratiche relative alle didattiche disciplinari. I corsi sono affidati a docenti di ruolo di scuola secondaria, e sono volti ad un approfondimento metodologico e didattico nelle aree disciplinari interessate corrispondenti alle abilitazioni da conseguire.

3. I corsi abilitanti di cui al comma 2 si concludono con un esame effettuato dagli stessi docenti universitari dei corsi di specializzazione all'insegnamento di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, e consistente in una prova scritta ed in una prova orale sulle discipline oggetto dei corsi medesimi.

4. Ove ritenuto opportuno, i corsi di cui al comma 2 possono essere tenuti nelle ore pomeridiane negli edifici scolastici dei ca-

poluoghi di provincia dove il docente ha prestato servizio negli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, secondo quanto stabilito al comma 5. All'onere derivante dall'attuazione dei corsi si provvede mediante un contributo da parte dei partecipanti consistente nella tassa d'iscrizione stabilita dai singoli provveditorati agli studi nonché mediante il ricorso ai fondi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Possono essere ammessi ai corsi i docenti che hanno prestato effettivo servizio di insegnamento in istituti e scuole statali o legalmente riconosciuti o pareggiati con rapporto di impiego a tempo determinato o indeterminato, che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1995-1996, di cui almeno centottanta giorni negli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996 nella provincia di residenza e in quella limitrofa.